



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico

Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (MI)



CHIARIMENTI

SUI DIVERSI TIPI DI P.E.I.

CHIARIMENTI SUI DIVERSI TIPI DI P.E.I.

PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA
(OBIETTIVI MINIMI/EQUIPOLLENTI)

oppure

PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA
(OBIETTIVI DIFFERENZIATI, NON RICONDUCEBILI AI PROGRAMMI DELLA CLASSE)

Nella programmazione degli interventi didattici ed educativi per gli alunni diversamente abili si possono seguire due percorsi alternativi:

- nel primo, gli obiettivi sono riconducibili agli obiettivi minimi o ad essi globalmente corrispondenti;
- nel secondo gli obiettivi didattici sono differenziati rispetto ai programmi ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo.

Le programmazioni sono pertanto di due tipologie:

- programmazione riconducibile ai programmi ministeriali (**OBIETTIVI MINIMI**);
- programmazione NON riconducibile ai programmi ministeriali (**OBIETTIVI DIFFERENZIATI**).

PRIMO PERCORSO: PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI

La programmazione riconducibile agli OBIETTIVI MINIMI conforme ai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti è prevista dall'art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001.

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere: un programma minimo, con i contenuti essenziali delle discipline

oppure

un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del Decreto Legislativo 297/1994).

EQUIPOLLENZA (art.318 D.Lvo 16.4.1994, n.297; O.M. n. 350 del 02.05.2018)

Il Consiglio di Stato nel parere n.348/91 afferma che: *“lo Stato assume il potere di dover accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale e professionale un certo livello di conoscenze e professionalità. Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio che prescindano da un obiettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite.”*

L'art. 6 comma 1 del Regolamento afferma che la Commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal C.d.C., può predisporre, ovvero ne avvisi la necessità, **prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell'utilizzo di modi diversi, ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti.**

In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto **una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma** attestante il superamento dell'esame.

Le prove equipollenti *“devono essere coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti all'alunno in situazione di handicap e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali*

attitudini e al livello di partenza” (D.M. 26 agosto 1981).

PROVE DI VERIFICA E PROVE D’ESAME

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d’Esame, sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi. Tali prove sono diverse nei modi di accertamento, ma non nei risultati, in quanto devono permettere di verificare il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio della promozione alla classe successiva o del titolo di studio.

Le prove equipollenti possono consistere in:

- MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature informatiche;
- MODALITA’ DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.);
- TEMPI PIU’ LUNGHI.

In sede d’Esame, le prove equipollenti sono utili ad accertare se il candidato, pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio.

Le prove equipollenti possono, ad esempio, consistere:

- nell’utilizzo del computer per lo svolgimento della prova o della dettatura della prova da parte del docente di sostegno;
- i testi della prima e della seconda prova scritta in linguaggio braille (trasmessi dal Ministero) o la trascrizione di detti testi su supporto informatico per i non vedenti che non conoscono il linguaggio braille;
- le prove ministeriali rielaborate in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o griglie, sui medesimi contenuti;
- prove con contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero, fermo restando che esse devono verificare la preparazione culturale e professionale del candidato e devono essere coerenti con il percorso svolto dallo stesso sia sul piano dei contenuti che delle modalità e tempi di svolgimento.

Anche i tempi concessi sono diversi da quelli previsti per il resto della classe.

Può essere prevista, se richiesta, la presenza dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione. (D.M. 25 maggio 95, n.170).

Nell’allegato al documento del Consiglio di Classe di maggio il Consiglio di Classe deve informare la Commissione d’Esame circa le scelte fatte per l’alunno in merito al suo percorso formativo, le modalità d’integrazione adottate e deve predisporre le richieste di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi.

Per la predisposizione delle prove e per lo svolgimento dell’esame, la Commissione può avvalersi del personale esperto. La presenza dell’insegnante di sostegno è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del sostegno.

Gli alunni con gli OBIETTIVI MINIMI partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di Stato e acquisiscono il titolo di studio.

LA VALUTAZIONE

L’art. 16 della L. n. 104/92 dispone che la valutazione degli alunni con disabilità debba essere effettuata da tutti i docenti e che debba avvenire sulla base del P.E.I., nel quale devono essere indicati per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

La valutazione degli alunni disabili è disciplinata anche dall'articolo 15 dell' O.M. 21 Maggio 2001/90.

Nello specifico:

“Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del PEI, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal PEI”;

“I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.L. 297/94, fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”.

“Qualora nel Consiglio di classe siano presenti due o più insegnanti di sostegno essi dovranno esprimere un solo voto (DPR n. 122/2009 art. 2/5)”.

La valutazione è un processo complesso che deve tener conto di diversi parametri di riferimento: gli obiettivi previsti dalle disposizioni legislative, quelli adattati al contesto classe ed, infine, quelli previsti per la storia personale dell'alunno. La valutazione deve tener conto della situazione di partenza degli alunni e, perché sia formativa, essa deve cogliere, non solo i risultati raggiunti, ma anche i processi cognitivi messi in atto che hanno consentito la loro realizzazione.

SECONDO PERCORSO: PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA

In questo caso, gli studenti svolgono un percorso didattico differenziato, in vista di obiettivi educativi e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali.

E' necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01). Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso.

In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe.

LA VALUTAZIONE

Secondo l'art. 15 dell' O.M. 21 Maggio 2001/90, la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo.

Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato Differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione chela votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).

I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.L. 297/94, fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe. Qualora nel Consiglio di classe siano presenti due o più insegnanti di sostegno essi dovranno esprimere un solo voto (DPR n. 122/2009 art. 2/5)”.

PROVE DELL'ESAME DI STATO

Possono partecipare agli Esami di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee e coerenti al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un ATTESTATO (non del diploma) delle competenze acquisite, utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312

eseguenti del D. Legislativo n. 297/94).

I testi delle prove scritte sono elaborate dalla Commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe.

Gli alunni possono essere anche dispensati da una o più prove scritte, in quel caso sono ammessi direttamente all'esame orale.

La Commissione d'esame prenderà in considerazione un colloquio preliminare con l'insegnante di sostegno per avere informazioni sulle caratteristiche peculiari dell'alunno con disabilità.

CONSIDERAZIONI

E' possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dell'O.M. 90 del 21/5/2001).

Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa.